

transizione all'euro, nel rispetto del quadro normativo definito a seguito di quanto stabilito dal Consiglio europeo di Madrid nel dicembre 1995³⁸.

Tali scelte, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, sono state fatte proprie dal Governo con l'emanazione della direttiva del 3 giugno 1997.

Con decreto del 6 agosto 1997 del Ministro del tesoro è stato costituito, all'interno del Comitato euro, il Sottocomitato pubblica amministrazione, con il compito di redigere il Piano per l'adozione dell'euro sulla base dei programmi operativi di attuazione (POA) formulati dalle singole amministrazioni. Per regioni, province, comuni ed enti pubblici in generale il piano fornisce, nella materia, gli indirizzi che tali amministrazioni potranno adottare nella propria autonomia organizzativa, fermo restando l'impegno comune a dare attuazione a quanto definito nella direttiva del 3 giugno 1997.

Va altresì citato il Sottocomitato Finanza (sistema monetario e finanziario, incluso il sistema delle assicurazioni) che ha elaborato lo Schema nazionale di piazza³⁹, ossia una descrizione sistematica delle modalità di passaggio all'euro nel settore della finanza⁴⁰.

Con la legge delega 17 dicembre 1997, n. 433, sono stati fissati criteri e principi generali per l'introduzione dell'euro. A tale legge è seguito il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante "Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali"⁴¹. Si tratta di una normativa che in coerenza con il progressivo processo di

³⁸ Le norme sono contenute in due regolamenti approvati dal Consiglio europeo di Dublino del 13-14 dicembre 1996, riferiti a due diverse basi giuridiche, l'articolo 235 e l'articolo 109L del Trattato. Il regolamento CE emanato in base all'articolo 235 è il n. 1103/97, approvato dal Consiglio Ecofin alla vigilia del Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997, che contiene disposizioni in materia di: a) sostituzione dell'euro all'ecu negli strumenti giuridici; b) la continuità dei contratti; c) i tassi di conversione e gli arrotondamenti. Il regolamento che ha come base giuridica l'articolo 109L, è in corso di emanazione.

Le decisioni dei Consigli europei e i due regolamenti citati fissano alcuni principi fondamentali che dovranno essere rispettati da tutti gli Stati aderenti all'UEM, ma anche alcune concrete regole per la transizione all'euro, ad esempio in materia di conversione e arrotondamenti. I principali elementi del quadro di riferimento comunitario riguardano: a) la sostituzione delle monete nazionali con l'euro. Durante il periodo di transizione le monete nazionali saranno oggetto di suddivisioni non decimali e temporanee dell'euro; b) la sostituzione dell'euro all'ecu negli strumenti giuridici; c) la continuità dei contratti; d) il principio "nessun obbligo, nessuna proibizione" posto alla base del processo di transizione; e) la facoltà conferita al debitore di scegliere se pagare in euro o in denominazione nazionale, quando può assolvere il proprio debito tramite accreditamento sul conto corrente del creditore; f) obbligo di emettere in euro dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile; g) regole per la conversione tra l'euro e le valute nazionali e fra queste ultime e regole per gli arrotondamenti.

³⁹ Lo Schema nazionale di piazza (alla terza edizione, l'ultima è del maggio 1998) si incentra su cinque proposizioni fondamentali. Area pagamenti: dal 1° gennaio 1999, sarà consentito l'uso dell'euro per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, nei casi che non prevedono l'uso di monete e banconote, sia per gli operatori finanziari che per il pubblico. Area mercati: dal 1° gennaio 1999, le negoziazioni sui mercati monetari e finanziari avverranno in euro. Area Strumenti: dal 1° gennaio 1999, le emissioni di tutti i titoli di debito pubblico saranno in euro. Alla stessa data, i titoli di Stato quali i BOT, CCT, BTP, CTZ e ogni altra forma di debito pubblico negoziabile, saranno convertiti in euro. Il debito pubblico non negoziabile, come i Buoni postali fruttiferi, sarà convertito in euro dal 1° gennaio 2002, la conversione degli altri strumenti finanziari verrà attuata in maniera scaglionata. Una ridenominazione programmata sarà favorita da norme volte a ridurre l'onere della conversione per gli emittenti. Area statistiche: dal 1° gennaio 1999, gli operatori tenuti a trasmettere segnalazioni a fini di vigilanza e statistici alle autorità, potranno utilizzare l'euro; le statistiche elaborate dalle medesime autorità saranno in euro.

⁴⁰ Il terzo Sottocomitato settoriale, in cui si articola, il Comitato euro, è quello Imprese.

⁴¹ Le scelte operate dall'Italia in materia di sistema finanziario e di Pubblica amministrazione riguardano la disciplina: a) dei rapporti con le amministrazioni pubbliche da parte del cittadino o dell'impresa (debitore o creditore), che avrà facoltà di scegliere la denominazione in euro o lira, con il quale sarà effettuato il pagamento; b) della ridenominazione del debito pubblico negoziabile; della negoziazione, compensazione e liquidazione degli strumenti finanziari.

delegificazione, consente di intervenire con la fonte normativa secondaria per dare pronta attuazione a scelte inerenti l'adozione dell'euro nelle amministrazioni pubbliche.

L'introduzione dell'euro renderà più evidenti eventuali differenziali tra prestazioni e servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni nei diversi paesi europei. Per questo motivo sono necessari sforzi, già decisamente perseguiti con le leggi di riforma amministrativa (da ultimo le leggi n. 59, n. 94 e n. 127 del 1997), per creare strutture amministrative efficienti per far fronte alle crescenti esigenze rappresentate dalla sempre più stretta integrazione economica e monetaria a livello europeo, si pensi all'utilizzo dell'euro nei pagamenti da e verso le Amministrazioni e alle comunicazioni tra i cittadini e le imprese con le amministrazioni pubbliche.

Il Piano per l'adozione dell'euro nelle amministrazioni pubbliche, cui si affianca lo Schema nazionale di Piazza, si articola in una serie di macro-progetti, che dovranno concludersi entro ottobre 1998: a) Conversione valutaria - Pagamenti; b) Conversione documentale; c) Conversione del debito pubblico; d) Documenti programmatici e di finanza pubblica; e) Statistiche⁴².

Particolare interesse riveste il macro-progetto "Documenti programmatici e di finanza pubblica", la cui realizzazione è affidata alla responsabilità del Ministero del tesoro - Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria generale, delle Politiche di sviluppo e di coesione. Tale progetto è diretto a realizzare quanto indicato dall'articolo 13 della legge n. 433 del 1997, ossia che i principali documenti programmatici e contabili vengano elaborati anche in euro, oltre che in lire.

Nella legge finanziaria e nei disegni di legge di bilancio, in virtù della scelta operata di utilizzare nella fase transitoria nei bilanci delle Amministrazioni pubbliche come valuta di denominazione esclusivamente la lira, saranno riportati in euro solo i dati aggregati e più significativi, ai fini dei confronti internazionali e della familiarizzazione con la nuova moneta.

Nelle Relazioni di cassa o altre note informative, il Ministero del tesoro potrà individuare i dati riassuntivi da indicare in euro. Anche per i piani settoriali e le delibere CIPE potranno essere indicati importi riassuntivi in euro e in lire, in particolare per quanto attiene al coordinamento degli interventi cofinanziamenti dalla UE.

Con una seconda direttiva, del 29 maggio 1998, recante "Indirizzo strategico e il coordinamento di un complesso integrato di azioni volte allo sviluppo e al potenziamento della piazza finanziaria italiana (Progetto Piazza finanziaria italiana)", è stato istituito il Comitato di indirizzo strategico per lo sviluppo della piazza italiana (Comitato piazza finanziaria italiana). Il Ministro, su proposta del Presidente del Comitato, definirà l'articolazione organizzativa del Comitato stesso, con l'istituzione di comitati di settore più ristretti, di organismi esecutivi e di strutture di supporto e di segretariato, tenendo conto della natura delle funzioni da svolgere e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

7. Il testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Sulla base degli articoli 8 e 21, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), che, nel recepire le direttive 93/22/CEE e 93/6/CEE in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, conferiva al Governo la delega per riordinare la normativa sugli intermediari e sui mercati finanziari e mobiliari e, in via accessoria, prevedeva

⁴² I macro-progetti sono suddivisi in progetti, rispettivamente: a.1 pagamenti delle Amministrazioni; a.2 Pagamenti alle Amministrazioni. b.1 Dichiarazioni fiscali e previdenziali; b.2 Acquisto di beni e servizi; b.3 Trasferimenti; b.4 Sanzioni amministrative pecuniarie.

Per l'attuazione dei macro - progetti sono in corso di approntamento i seguenti progetti: 1) adeguamento dei sistemi informativi; 2) adeguamento della modulistica; 3) formazione e addestramento.

la possibilità di intervenire per disciplinare le società emittenti titoli quotati secondo criteri di rafforzamento della tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza, è stato emanato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" c.d. *corporate governance*.

Il testo unico - elaborato dalla Commissione denominata "Draghi", dal nome del direttore generale del tesoro che l'ha presieduta - ha lo scopo di unificare le norme in tema di intermediari mobiliari e di offerte pubbliche di acquisto e di dettare la disciplina sull'organizzazione dei mercati mobiliari, la cui gestione viene liberalizzata, e le norme di modifica di alcuni istituti del diritto societario, con riferimento alle società quotate in mercati regolamentati.

Gli interventi operati in tema di intermediazione finanziaria e mercati mobiliari - per i quali, pur con importanti innovazioni, viene riproposto, nella sostanza, l'impianto normativo del decreto legislativo n. 415 del 1996 -, nonché di offerte pubbliche di acquisto - con l'abrogazione della criticata legge n. 149 del 1992, anche se essa resterà in vigore fino all'emanazione della normativa secondaria -, contribuiscono a conferire maggiore chiarezza e semplicità al settore disciplinato.

Anche la disciplina di rafforzamento della tutela delle minoranze, con le innovazioni in materia di collegio sindacale⁴³, di funzionamento delle assemblee ordinarie⁴⁴, di raccolta di deleghe di voto e la distinzione del controllo contabile da quello sulla gestione delle società, si rivela di buona qualità.

8. Profili della gestione.

8.1 La gestione degli acquisti di forniture e servizi.

La nuova articolazione delle competenze del Provveditorato generale dello Stato stabilita dal decreto legislativo n. 430 del 1997 (art. 3) è coerente con il piano generale di attuazione del decentramento amministrativo perseguito con la legge n. 59 del 1997; nel settore specifico dell'acquisizione di beni e servizi, verranno individuati i "centri di spesa" presso le varie Amministrazioni dello Stato, alle quali il Provveditorato generale dello Stato dovrà fornire il proprio supporto di competenza sia in materia contrattuale che di riscontro della omogeneità e congruità dei prezzi spuntati dalle singole Amministrazioni.

In proposito, giova richiamare quanto ritenuto dalla Commissione di studio di cui al d.P.C.M. 18 ottobre 1996 (c.d. Commissione Minervini) "per contrastare i fenomeni di corruzione e per migliorare l'azione della P.A.". La Commissione ha individuato tre imprescindibili esigenze che si pongono nella nuova articolazione della spesa per beni e servizi nella P.A.:

- a) mancanza e inadeguatezza delle strutture in materia contrattuale presso le varie Amministrazioni, a cui si potrà ovviare attraverso la costituzione di appositi uffici-contratti;
- b) istituzione di uffici di progettazione con competenze d'ordine tecnico;
- c) disomogeneità ed eccessiva onerosità dei prezzi praticati alle varie Amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, a cui si potrà ovviare attraverso l'esercizio di un controllo di congruità tecnico-economica affidato ad amministrazioni specializzate. Al riguardo, la Commissione Minervini ha rilevato che, mentre in materia informatica tale compito è affidato

⁴³ I sindaci delle società quotate vedono accresciuti i propri poteri di controllo sul piano della vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo e del sistema amministrativo-contabile, sui rapporti tra controllante e controllata.

⁴⁴ Sono state introdotte rilevanti novità per l'assemblea straordinaria e le assemblee speciali (cfr. in particolare art. 126 t.u.).

all'A.I.P.A., per gli altri comparti merceologici si renderebbe necessaria la presenza di uno specifico organismo, che la Commissione stessa individua appunto nell'ambito del Ministero del tesoro.

Va infine riferito sulla perdurante situazione di "stallo" in ordine all'attuazione dell'articolo 44 della legge n. 724 del 1994, già rilevata dalla Corte⁴⁵ e dal Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero del tesoro per l'analisi dell'efficacia e dell'economicità delle forniture di beni e servizi allo Stato (d.m. 29 luglio 1997). In particolare, come osservato dall'ISTAT, dall'AIPA e dallo stesso Provveditorato non sembrerebbe tecnicamente realizzabile la rilevazione dei prezzi di mercato. L'operazione di rilevazione dei prezzi relativi a contratti stipulati da diverse amministrazioni pubbliche, seppure codificati per categoria merceologica e comprensivi dei capitoli tecnici, non può che avere ad oggetto prodotti tra loro eterogenei, con conseguente non utilità di comparazioni statistiche. La difficoltà di effettuare rilevazioni su prodotti tra loro realmente omogenei è altresì evidenziata sia dalle diverse caratteristiche tecniche che qualificano i diversi beni e servizi da acquisire (segnatamente informatici), sia dalla diversità delle clausole contrattuali di volta in volta previste per le acquisizioni (quantità del prodotto, luogo e termini di consegna, modalità di collaudo, modalità di pagamento, entità delle penalità per i ritardi, ecc.).

8.1.1 La direttiva 18 giugno 1998.

Il Ministro del tesoro, con direttiva del 18 giugno 1998, preso atto delle conclusioni dei lavori della c.d. Commissione Minervini - sopra indicate - e nella prospettiva che il Provveditorato è chiamato a svolgere funzioni di supporto in materia contrattuale e tecnica (oltre che di riscontro della omogeneità e congruità dei prezzi) nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ha individuato una serie di attività che, da subito, il Provveditorato dovrà porre in essere per fornire consulenza ai Responsabili degli acquisti. A tal fine, questi ultimi soggetti sono chiamati ad avvalersi dei capitoli tecnici e dai parametri approntati dal Provveditorato generale e a fornire al medesimo Provveditorato tutte le informazioni relative: ai prezzi spuntati dai singoli centri di spesa, alla natura dei prodotti acquistati, alla loro composizione e alla loro destinazione (salvo i beni e servizi informatici, per i quali sussiste la competenza dell'AIPA). Il Provveditorato opererà a sua volta informando i Servizi di controllo interno delle diverse amministrazioni.

La direttiva prevede inoltre che le amministrazioni che intendano affidare al Provveditorato generale l'esecuzione di piani specifici di approvvigionamento di beni e servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 430 del 1997 - previa verifica dell'esistenza di risorse finanziaria disponibili - possono chiedere che l'attività relativa agli acquisti e alle forniture venga eseguita dal Provveditorato generale nella veste di funzionario delegato.

8.1.2 Le forniture.

La tabella che segue mostra, per tipologie di forniture, gli importi impegnati su competenza, con indicazione della consistenza delle diverse tipologie di fornitura sul totale degli impegni effettuati nell'anno, in relazione alle forniture rappresentate. L'ultima colonna mostra la variazione percentuale tra il 1997 e il 1996.

⁴⁵ Corte dei conti, *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per gli esercizi 1994 e 1995*, vol. 1, rispettivamente, paragrafo IX, p. 359 e paragrafo X, p. 386.

Tipologia di forniture	1996		1997		
	Importo mld	Consistenza %	Importo mld	Consistenza %	Var. % 97
Mobili e arredi	59,937	36,1%	43,982	33,6%	-26,6%
Impianti elettrico	24,300	14,6%	25,932	19,8%	+6,7%
Macchine ufficio	45,060	27,1%	35,114	26,8%	-67,9%
Automezzi	2,201	13,8%	262	0,2%	-88,0%
Informatica	30,796	18,5%	24,091	18,4%	-21,7%
Uniformi canc. e vari	3,580	2,1%	1,400	1%	-60,8%

Le tipologie di forniture indicate in tabella rappresentano, in termini assoluti, lire 165,874 miliardi per il 1996 e 130,781 miliardi per il 1997, con un decremento del 21,1%.

8.1.3 I servizi.

La tabella che segue espone, per tipologie di servizi, gli importi impegnati su competenza, con indicazione della consistenza delle diverse tipologie di servizi sul totale degli impegni effettuati nell'anno, in relazione ai servizi rappresentati. L'ultima colonna mostra la variazione percentuale tra il 1997 e il 1996.

Tipologia di servizi	1996		1997		
	Importo mld	Consistenza %	Importo mld	Consistenza %	Var. % 97
Pulizia	74,112	35,9%	83,000	38%	+11,9%
Trasporti	14,200	6,8%	17,764	8,1%	+25,0%
Canoni vari	97,000	47,0%	103,000	47,2%	+6,1%
Vigilanza	0,850	0,4%	2,500	1,1%	+194,0%
Riscaldamento	20,000	9,7%	11,900	5,4%	-40,0%

Le tipologie di forniture indicate in tabella rappresentano in termini assoluti lire 206,162 miliardi per il 1996 e 218,164 miliardi per il 1997, con un aumento del 5,8%.

8.2 Liquidazione di enti soppressi.

Le gestioni liquidatorie degli enti soppressi affidate all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.), dalla data di costituzione ad oggi, ammontano complessivamente a 819, di cui 379 riguardanti enti mutualistici. A tutt'oggi ne risultano da definire n. 396.

Nel corso del 1997, si è pervenuti alla chiusura delle operazioni di liquidazione di 49 gestioni. Sono state chiuse, altresì, con provvedimento interno di archiviazione, 16 gestioni di cui erano state acquisite le consegne, ma per le quali è stato accertato che non sussistono operazioni liquidatorie da effettuare.

Le gestioni fuori bilancio e dei consorzi idraulici di terza categoria costituiscono le tipologie di gestioni liquidatorie di più recente assunzione.

In merito alle gestioni fuori bilancio, come è noto, l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ne ha disposto la soppressione, ad eccezione di quelle espressamente escluse o ricondotte nel bilancio dello Stato, ed ha affidato le operazioni di liquidazione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

Le gestioni fuori bilancio individuate sono state complessivamente 92. In particolare: 39 gestioni sono state chiuse, 11 gestioni archiviate, 22 gestioni affidate ad un Commissario liquidatore. Per le rimanenti 20 gestioni si sta provvedendo a definire le operazioni di consegna e/o di liquidazione. E' stato precisato, da parte dell'Amministrazione, che il "Fondo di previdenza del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione" (ULMO), già in

fase di acquisizione per gli ulteriori adempimenti liquidatori, è stato qualificato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ente organo, per cui la sua soppressione è stata sospesa in quanto richiederebbe l'emanazione di un apposito atto normativo.

Circa i consorzi idraulici, il perdurante ritardo nell'approvazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria) determina situazioni di incertezza giuridica circa il trasferimento delle funzioni, degli uffici, dei beni e del personale dei soppressi consorzi per le differenti procedure da seguire a seconda che i consorzi medesimi appartengano a bacini di rilievo nazionale o regionale.

Come precisato dall'I.G.E.D., lo stesso Ispettorato ha fatto fronte a tale carenza normativa operando in conformità a quanto emerso nel corso di una riunione tecnica tenutasi presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In tale ambito, si era convenuto che l'emanando regolamento avrebbe attribuito alle regioni il compito di assumere le consegne degli ex consorzi idraulici appartenenti a bacini regionali, lasciando all'I.G.E.D. le operazioni di liquidazione dei consorzi idraulici di rilievo nazionale, da attuare secondo le modalità di cui alla legge n. 1404 del 1956. Sulla base di tale orientamento sono state definite le operazioni di consegna di tutti i 93 consorzi idraulici appartenenti a bacini di rilievo nazionale. Ne sono stati definitivamente chiusi 48.

Numerose e di varia natura sono le cause che ritardano la definitiva chiusura delle gestioni liquidatorie.

Per quanto riguarda gli enti non mutualistici, esse possono ricondursi a controversie giudiziarie tuttora in corso e al permanere di talune partite debitorie e creditorie di lunga e difficile definizione.

Per quanto concerne gli enti mutualistici, la chiusura delle relative gestioni è legata alla soluzione dei seguenti problemi.

- a) In materia di acquisizione del patrimonio, per i beni già di pertinenza degli enti in parola, sussistono problemi legati all'interpretazione dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio Sanitario Nazionale). Tale norma prevede l'attribuzione dei beni mobili e immobili appartenenti ai soppressi enti mutualistici alle unità sanitarie locali (ora Aziende sanitarie locali) o, qualora non sussista il requisito della prevalente destinazione degli immobili ai servizi sanitari, all'I.G.E.D. per il successivo realizzo. La predetta attribuzione deve essere effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sentite le regioni interessate. Nei casi in cui le regioni non fanno pervenire il loro assenso, l'iter procedurale subisce notevole intralcio; a tutt'oggi numerosi beni non possono essere alienati, in carenza dei citati decreti. Per superare tale situazione, l'Amministrazione del tesoro ha promosso conferenze di servizi cui è stata sollecitata la partecipazione delle altre Amministrazioni coinvolte. Nelle more della definizione di tale problema, l'Amministrazione provvede alla gestione dei relativi immobili, la maggior parte dei quali occupati da Aziende sanitarie locali.
- b) Sussistono difficoltà nel trasferimento all'I.N.P.D.A.P. (Gestione autonoma Istituti di previdenza) dei contributi versati nei fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti soppressi nei confronti del personale che non ha optato per il mantenimento della posizione assicurativa già in atto prevista dall'articolo 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitaria locale) e dalla legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato). Ciò a causa del

rilevante contenzioso determinato dalle domande di restituzione da parte degli interessati dei contributi dagli stessi versati nei predetti fondi. In tale materia, l' Ispettorato Generale deve affrontare importanti questioni determinate dalla non univoca giurisprudenza sui criteri di quantificazione dei contributi da restituire agli aventi diritto. L'Ispettorato, d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Gestione autonoma istituti di previdenza, sta curando gli adempimenti necessari per pervenire ad una definizione in via amministrativa delle rivendicazioni in questione.

- c) Problemi sussistono anche in ordine alla definizione dei capitali di copertura da versare alla gestione speciale dell'I.N.P.S., relativamente al personale che ha optato per il mantenimento della pregressa posizione previdenziale, nonché agli altri enti pubblici di destinazione, relativamente al personale iscritto nel corrispondente Fondo integrativo esistente presso l'ente pubblico di destinazione. L'Ispettorato Generale ha segnalato che la materia è all'esame di un'apposita Commissione per la previdenza integrativa del personale degli enti disciolti.

8.3 Il Fondo antiusura.

Nel quadro delle iniziative di contrasto al fenomeno dell'usura, la legge 7 marzo 1996, n. 108 ha previsto, all'articolo 15 l'istituzione, presso il Ministero del tesoro, del Fondo per la prevenzione di detto fenomeno, con consistenza complessiva di 300 miliardi di lire, divisi in tre quote di 100 miliardi ciascuna da erogarsi, rispettivamente, negli anni 1996, 1997 e 1998. La legge pur "oggettivando" i tassi usurari ha però omesso di chiarire, come prevede, in modo esplicito, l'omologo ordinamento francese, che detti tassi debbono essere valutati come tali con riferimento al momento della stipula del mutuo.

Beneficiari dei contributi del Fondo sono:

- a) per il 70% dell'importo stanziato, consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi), costituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali;
- b) per il 30%, fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

I contributi corrisposti dal Fondo hanno lo scopo di accrescere la potenzialità di detti enti nel garantire la concessione di finanziamenti da parte di banche ed intermediari finanziari ai soggetti che ne facciano richiesta.

Il regolamento per la gestione del Fondo, previsto dall'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, è stato emanato con d.P.R. 11 giugno 1997, n. 315 ed è entrato in vigore il 4 ottobre successivo.

Poiché il termine per la presentazione delle domande scadeva il 3 novembre e quello per l'invio della documentazione giustificativa il 4 dicembre, l'Amministrazione, nell'ultimo scorcio di 1997, ha liquidato i contributi, relativi agli anni 1996 e 1997, solo in favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute; ai confidi gli stessi contributi sono stati assegnati nei primi mesi del 1998.

I beneficiari dei contributi in questione sono i seguenti.

- Fondazioni ed associazioni riconosciute. Per l'anno 1996 hanno chiesto i contributi: 1 associazione ed 11 fondazioni; per l'anno 1997 le richieste sono aumentate a 2 per le associazioni, a 15 per le fondazioni. Dei suddetti 17 enti, 2 operano a livello nazionale, 12 a livello regionale e 3 a livello provinciale; quanto alla dislocazione sul territorio nazionale, 3 sono ubicati al Nord, 5 al Centro e 9 al Sud.
- Confidi. Per l'anno 1996 hanno richiesto il contributo 205 confidi; per il 1997, il numero è salito a 215, di cui 120 operano nel nord, 32 nel centro e 63 nel sud.

Soltanto le fondazioni ed associazioni riconosciute, che hanno ottenuto il contributo alla fine del 1997, hanno potuto operare, sia pure per un brevissimo periodo (circa due mesi); sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, risulta che, per l'anno 1998, a fronte del complessivo importo dei contributi erogati, pari a 60 miliardi, sono state concesse 210 garanzie per un totale di circa 3,5 miliardi.

8.4 Attività di verifica e controllo.

8.4.1. Invalidità civile.

- a) **Verifiche.** Rispetto al 1996 l'attività di verifica nei confronti degli invalidi civili risulta numericamente raddoppiata; a fronte, infatti, di circa 51.000 accertamenti effettuati nell'anno scorso, nel 1997, l'Amministrazione del tesoro ha provveduto a circa 103.000 visite di controllo e a oltre 120.000 convocazioni. Dette visite hanno prodotto 26.135 provvedimenti di revoca delle provvidenze che, sommati ai 9.228 decreti relativi a procedimenti iniziati nel 1996 e ultimati nel 1997, hanno prodotto un risparmio di spesa pari ad oltre 203 miliardi. Il positivo risultato è da imputare anche allo snellimento delle procedure: l'art. 4 della legge n. 425 del 1996, ha, infatti, fatto venire meno il controllo della Commissione medica superiore; pertanto i verbali di visita, redatti dai medici verificatori, contenenti giudizi medico-legali di insussistenza dei requisiti per continuare a fruire di provvidenze economiche di invalidità civile, vengono immediatamente trasmessi alla competente Direzione generale, che provvede all'emissione dei relativi decreti di revoca. E' stato poi effettuato l'incrocio con le banche dati del Ministero delle finanze e con il Casellario centrale dei pensionati al fine di verificare le situazioni reddituali dei percettori di assegno e pensione di invalidità civile; tale operazione, anche se il Casellario risulta aggiornato con le dichiarazioni reddituali del 1995 e la banca dati del Ministero delle finanze con quelle del 1993, ha consentito la revoca dei benefici per superamento dei limiti di reddito per 9.353 invalidi.
- b) **Autocertificazione.** Il comma 2, dell'articolo 4, della legge n. 425 del 1996, prevedeva la sospensione dell'erogazione dei benefici economici per gli invalidi civili che non avevano presentato l'attestazione sul proprio stato di salute entro il termine del 30 novembre 1996. In previsione di dette sospensioni, nel primo semestre del 1997 è stata portata a compimento la fase di acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli invalidi alla competente Amministrazione del tesoro o trasmesse alle Direzioni provinciali del tesoro; agli inadempienti sono state richieste le giustificazioni previste dalla normativa sopracitata. Sono state predisposte n. 140.000 lettere-raccomandate che, previo accordo con l'Ente Poste, avrebbero dovuto essere recapitate agli interessati dagli uffici postali unitamente al pagamento della rata di provvidenze economiche prevista per il 28 settembre scorso. Molte raccomandate, tuttavia, sono state erroneamente recapitate direttamente al domicilio degli invalidi. Ha fatto seguito l'acquisizione delle risposte fatte pervenire dagli invalidi, le quali sono state registrate utilizzando un apposito programma predisposto dal CED della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra; dopo tale operazione, si sarebbe dovuto provvedere a disporre la sospensione dei pagamenti per circa 12.000 invalidi che, fino alla data del 31 dicembre 1997, risultavano inadempienti. Con l'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, non si sono più rese necessarie tali sospensioni; in sostituzione, è stato previsto l'espletamento di accertamenti sanitari di controllo da parte della competente Direzione generale, da effettuare entro il 30 aprile 1998.
- c) **Ricorsi.** Anche la produzione nel settore dei ricorsi ha subito nel corso del 1997 un consistente miglioramento. Rispetto all'anno precedente, infatti, si è registrato un incremento sia del numero di istruttorie effettuate (+22%) che dei decreti emessi (+152,8%).

Resta, comunque, il problema della eliminazione dell'arretrato, che consentirebbe la lavorazione delle pratiche correnti, problema che potrà trovare soluzione solo con l'istituzione delle Sezioni regionali della Commissione medica superiore e di invalidità civile, ma che l'Amministrazione non ha realizzato per rappresentate difficoltà di carattere organizzativo, concernenti il reperimento dei locali in periferia e la carenza di personale presso gli organi collegiali periferici.

- d) Attività di controllo delle Commissioni mediche periferiche. L'attività di controllo nei confronti degli invalidi civili, effettuata dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, tramite l'esame da parte delle Commissioni mediche periferiche per le pensioni, di guerra e di invalidità civile dei verbali emessi dalle Asl, anche nel corso del 1997, ha consentito di raggiungere apprezzabili risultati. Il rigore con il quale le suddette Commissioni valutano i giudizi medico-legali formulati dalle Asl ha inciso in misura determinante sui comportamenti delle Asl medesime le quali, negli ultimi anni, appaiono più attente nel riconoscere gli stati di invalidità. A partire dall'ultimo trimestre dell'anno 1997, alle Commissioni mediche periferiche è stata, inoltre, affidata la maggior parte dell'attività sanitaria di verifica necessaria per l'effettuazione del piano straordinario previsto dall'art. 4 della legge n. 425 del 1996.
- e) Riepilogo attività delle Commissioni mediche centrali.

Ricorsi invalidità civile	1996	1997	Variazione %
Carico di lavoro annuale	329.618	200.716	-39,1%
Ricorssi definiti con decreto	1.156	2.923	+152,8%
Comunicazioni di silenzio rigetto	33.615	15.620	-53,5%
Ricorsi istruiti	48.449	59.117	+22%
Totale ricorsi istruiti	83.220	77.660	-6,6%
Apertura ricorsi	108.128	142.643	+31,9%
Verifiche invalidità civile			
	1996	1997	Variazione %
Invalidi convocati	58.501	120.078	+105,2%
Invalidi sottoposti a verifica	51.154	103.286	+101,9%
Decreti di revoca	2.170	26.135	+1.104%
Conferme	9.002	66.794	+641,9%
Inviti all'esercizio rinuncia 16.8.96	5.179	3.404	-34,2%
Rinunce pervenute	2.671	2.305	-13,7%

- f) Riepilogo attività Commissioni mediche periferiche.

Verbali di visita	1996	1997	Variazione %
Carico di lavoro annuale	802.000	774.258	-3,4%
Verbali esaminati	769.466	738.471	-4%
Verbali sospesi	136.737	117.587	-14%
Visite dirette effettuate	107.446	89.369	-16%
Medici			
	1996	1997	Variazione %
Numero in servizio	656	702	+7%
Verbali esaminati per medico	1.158	1.051	-9,2%

8.4.2 Pensioni di guerra.

In questo settore si rileva una lieve flessione della produttività (con una diminuzione della giacenza divisionale), da imputare al potenziamento degli impegni della competente Direzione generale sul versante dell'invalidità civile. In attesa di una radicale riforma del procedimento di liquidazione dei trattamenti pensionistici, l'Amministrazione ha adottato soluzioni organizzative per lo snellimento di alcuni processi di lavorazione delle pratiche.

Riepilogo attività Pensioni di guerra.

Attività CMPGIC	1996	1997	Variazione %
Pratiche pervenute	6.191	4.674	-24,5%
Pratiche lavorate	6.317	5.124	-18,8%
Giacenza	3.105	2.655	-14,4%
Attività uffici centrali	1996	1997	Variazione%
Pratiche pervenute	40.690	37.183	-8,6%
Pratiche lavorate	47.965	42.017	-12,4%
Giacenza	17.337	13.309	-23,2%

Partite di pagamento	1996	1997	Variazione%
Pensioni dirette	179.555	166.648	-7,1%
Pensioni indirette	350.437	322.664	-7,9%
Perseguitati politici K.Z.	6.957	6.769	-2,7%
Totale	536.949	496.081	-7,6%
Spesa	1996	1997	Variazione%
Pensioni dirette e indirette	2.654,5	2.239,8	-15,6%
Perseguitati politici e K.Z.	61,1	47,2	-22,7%
Totale	2.715,7	2.278,0	-15,7%

8.4.3 Servizi ispettivi di finanza.

L'attività svolta dai servizi ispettivi di finanza, con riferimento alle verifiche amministrativo-contabili, è sintetizzata nella tabella che segue, che espone i dati relativi al quadriennio 1994-1997.

	1994	1995	1996	1997
Verifiche amministrativo-contabili	290	347	365	373
Denunce alle Procure della Corte dei conti	130	119	139	137
Denunce all'Autorità giudiziaria ordinaria	28	35	18	6
Denunce alla Guardia di finanza	13	5	7	4

I dati riepilogativi evidenziano un incremento delle verifiche rispetto ai risultati dell'anno 1996. Peraltro, l'assunzione di 29 dirigenti non ha potuto concorrere all'incremento del numero delle verifiche per il necessario periodo di addestramento seguito dai nuovi ispettori.

9. Monitoraggio delle leggi di spesa.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è previsto che il rendiconto generale dello Stato deve essere elaborato, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da

consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, anche in relazione agli scopi delle principali leggi di spesa.

Tale norma andrà a regime per la elaborazione del rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 1998.

In realtà, la Corte, già con il referto sul rendiconto generale dello Stato per il 1996, ha proposto un'indagine sull'attuazione di una serie di leggi di spesa con l'obiettivo di evidenziarne l'impatto *ex post* sugli equilibri di finanza pubblica e sugli effettivi livelli di realizzazione delle "missioni" affidate dal legislatore ai soggetti attuatori delle politiche pubbliche di settore.

9.1 *L'attività di monitoraggio.*

La funzione dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle leggi di spesa ha una duplice funzione:

- a) conoscitiva: 1) del conseguimento delle politiche pubbliche sottese alla legge oggetto di rilevazione, tenuto conto, in primo luogo, degli indicatori finanziari sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, e, ove disponibili, di indicatori di risultato, in modo da consentire una valutazione finanziaria ed economica delle risultanze gestionali; 2) del reale impatto degli oneri di spesa, allo scopo di valutare la qualità delle tecniche di copertura finanziaria e di quelle di quantificazione degli oneri previsti.
- b) propositiva nei confronti del Parlamento di eventuali rimedi da apprestare in sede di predisposizione delle leggi spesa, tanto con riferimento alla tecnica di copertura degli oneri, in relazione alla quantificazione degli stessi, mettendo altresì in evidenza possibili concause di ritardi o di rallentamenti nel conseguimento degli obiettivi di legge, anche di tipo procedimentale.

9.2 *Problemi connessi al monitoraggio delle leggi di spesa.*

L'affinamento dell'analisi degli esiti, a consuntivo, dell'attuazione delle leggi di spesa ha posto in evidenza rilevanti problemi di ricostruzione dei dati contabili e finanziari relativi all'attuazione delle diverse leggi di spesa analizzate. In primo luogo, in quanto il sistema informativo Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti è idoneo a consentire la rappresentazione dei flussi finanziari della spesa soltanto per capitoli di bilancio, mentre il processo di formazione del documento di bilancio per leggi di spesa ha una struttura molto più complessa, essendo articolato per le diverse autorizzazioni di spesa che prendono titolo dalla legge di spesa di riferimento.

In realtà, sono marginali i casi in cui a ciascuna autorizzazione di spesa, disposta da apposita legge di spesa, corrisponda, in bilancio, la previsione di un capitolo di bilancio dedicato in via esclusiva. Nella maggioranza dei casi si assiste a situazioni in cui capitoli di bilancio risultano "alimentati" da diverse autorizzazioni di spesa, che possono trovare collocazione o nella stessa legge ovvero in più leggi di spesa, come nel caso dei rifinanziamenti.

Ne discende che nell'ambito di un capitolo di bilancio possono sussistere diversi piani di formazione che prendono titolo da altrettante e distinte autorizzazioni di spesa contenute nella legge o anche in più leggi.

In tali casi, che - come si ripete - sono la maggioranza, l'osservazione degli andamenti finanziari relativi ad un capitolo non può considerarsi pienamente significativa del grado di attuazione delle diverse autorizzazioni di spesa che in esso sono inglobate, appunto perché il capitolo, ai fini della gestione, non può ritenersi l'unità elementare di bilancio; esso, ai fini della trasparente lettura della gestione finanziaria, necessiterebbe di una più puntuale

disaggregazione dei dati contabili per ricostruire, a consuntivo, gli andamenti finanziari relativi alle singole autorizzazioni di spesa la cui provvista finanziaria viene allocata, nella fase della formazione del bilancio, in un unico capitolo di bilancio. In altre parole, non vi è allo stato, "perfetta tenuta" tra le tecniche di formazione del bilancio e quelle di gestione finanziaria delle stesse.

Né, allo stato, è tecnicamente possibile elaborare una mappa dei flussi finanziari a livello più dettagliato del capitolo.

Unico strumento a disposizione potrebbe essere apprestato dal mandato informatico introdotto con l'articolo 6 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e che andrà a regime a partire dal 1 gennaio 1999 (d.lgs. n. 279 del 1997, art. 15, c. 1). Al riguardo, deve però evidenziarsi che la modulistica relativa al mandato informatico finora elaborata si limita a dedicare un "campo" per gli estremi della sola legge di spesa, senza però il dettaglio dell'autorizzazione di spesa di cui l'atto di impegno costituisce, di volta in volta, esecuzione.

L'esigenza di puntualmente ricostruire la gestione finanziaria di una legge di spesa imporrebbe dunque l'integrazione della modulistica con l'espressa indicazione, per gli operatori che assumono l'impegno di spesa attraverso il mandato informatico, di riportare anche gli estremi più dettagliati dell'autorizzazione di spesa. All'uopo, andrebbe contestualmente elaborato, da parte della Ragioneria, un apposito manuale-nomenclatore delle leggi principali da monitorare con indicazione delle autorizzazioni di spesa in cui la legge si articola, per rendere operativamente realizzabile, in modo il più possibile trasparente, l'obiettivo della verifica a consuntivo delle leggi da sottoporre ad osservazione.

9.3 Metodologia nella selezione delle leggi da monitorare.

Con la collaborazione della Ragioneria generale e della Società Finsiel, si è dunque proceduto ad individuare - a titolo esemplificativo - due diverse metodologie di analisi, a seconda della struttura dei diversi "piani di formazione" in cui si articolano le diverse leggi di spesa, per rappresentare l'analisi dei flussi finanziari in modo coerente con i piani di formazione che prendono titolo in altrettante autorizzazioni legislative di spesa.

- a) La prima analizza leggi di spesa (6) in cui i capitoli di bilancio risultano alimentati da una sola autorizzazione, con il risultato di una piena visibilità degli andamenti finanziari relative alle specifiche missioni indicate dal legislatore.
- b) La seconda esamina leggi (2) in cui i corrispondenti capitoli di bilancio risultano alimentati da diverse autorizzazioni. In tale caso, si è proceduto, a consuntivo, a ricostruire gli esiti della gestione attraverso una percentualizzazione delle risorse globali allocate nel capitolo, a seconda delle diverse quote parte corrispondenti (nella fase della formazione) alle diverse autorizzazioni da cui il capitolo di bilancio risulta alimentato.

9.4 Selezione delle leggi spesa sottoposte a monitoraggio.

La selezione delle leggi, allo scopo di delimitare il campo di indagine del monitoraggio, è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) classificazione degli oneri;
- b) settore d'intervento.

9.4.1 Individuazione delle leggi in base agli "oneri".

La classificazione degli oneri per fattore legislativo, onere inderogabile e fabbisogno (giuridicamente obbligatorio/giuridicamente non obbligatorio) ripartisce la spesa di previsione 1998 nel seguente modo:

ANALISI DEGLI ONERI GIURIDICAMENTE OBBLIGATORI - PREVISIONI 1998

(in miliardi di lire)

spese correnti	fattori legislativi (a)	oneri inderogabili (b)	fabbisogno giuridic. obbligatorio (c)	fabbisogno giuridic. non obbligatorio (d)	in complesso (e)	% (a+b+c)/ e
I-Servizi degli organi costituzionali	2,7	2.096,6	0,0	0,0	2.099,3	100%
II-Personale in attività di servizio	74,1	122.416,5	1.232,9	625,1	124.348,6	99,50%
III-Pensioni provvisorie	0,0	2.544,3	0,0	0,0	2.544,3	100%
IV-Acquisto di beni e serv.	284,8	2.351,2	3.206,7	16.600,1	22.442,8	26,03%
V-Trasferimenti	82.508,8	147.862,9	0	4.376,8	234.748,5	98,14%
VI-Interessi	395,1	180.725,9	0,0	0,0	181.121,0	100%
VII-Poste correttive e compensative delle entrate	222,0	19.963,9	5.129,0	0,0	25.315,1	100%
VIII-Ammortamenti	0,0	1.236,8	0,0	0,0	1.236,8	100%
IX-Somme non attribuibili	1.226,0	8.474,0	1.027,7	0,0	10.727,7	100%
Totale spese correnti	84.713,5	487.672,1	10.596,3	21.602,0	604.584,1	96,43 %
spese in conto capitale						
X-XI-Investimenti diretti	1.964,9	2.183,7	0,0	0,0	4.148,6	100%
XII-Trasferimenti	21.475,9	16.894,3	0,0	377,5	38.747,7	99,03%
XIII-Partecipazioni azionarie e conferimenti	6.619,0	0,0	0,0	0,0	6.619,0	100%
XIV-XV-Concessioni di crediti e anticipazioni	473,0	153,0	0,0	0,0	626,0	100%
XVI-Somme non attribuibili	13.229,0	4.327,8	900,0	0,0	18.456,8	100%
Totale conto capitale	43.761,8	23.558,8	900,0	377,5	68.598,1	99,45 %
Totale spese finali	128.475,3	511.230,9	11.496,5	21.979,5	673.182,2	96,73 %

(Dal disegno di legge di bilancio 1998)

Secondo tale classificazione, il monitoraggio che si propone è rivolto essenzialmente alle leggi di spesa che hanno oneri classificati come fattore legislativo; a tale proposito, la Ragioneria ha fornito l'elenco di tali leggi a decorrere dall'esercizio 1990.

Tale elenco è costituito da circa 480 leggi articolate in una o più autorizzazioni di spesa; per ciascuna di esse sono riportati i seguenti importi riferiti all'esercizio 1997: stanziamento iniziale, variazioni provvisorie, variazioni definitive e stanziamento totale.

L'onere complessivo di tali leggi ammonta a circa 54.000 miliardi.

A partire da tale elenco, si è proceduto ad effettuare un riscontro con quanto riportato sull'indice cronologico degli atti relativo al bilancio di previsione 1998: in tal modo, è stato possibile individuare i capitoli di bilancio su cui è stata autorizzata la spesa.

L'individuazione di un primo gruppo di leggi è stata operata selezionando le sole leggi e/o autorizzazioni di spesa i cui oneri si riflettono su un numero ridotto di capitoli di spesa, allo

scopo di rendere più agevole il monitoraggio; la corrispondenza fra le leggi e i capitoli di spesa è stata verificata dalla Ragioneria.

Le leggi selezionate sono circa 110 per un onere complessivo pari a 14.000 miliardi e sono aggiornate fino all'esercizio finanziario 1997. Esse sono state analizzate per: a) centro di responsabilità che gestisce le risorse finanziarie di specie; b) funzione obiettivo cui le risorse in questione risultano imputate; c) tipologia di categoria economica cui quelle medesime risorse finanziarie sono classificate.

9.4.2 Individuazione delle leggi in base al settore di intervento.

La tabella F della Legge finanziaria 1997 (allegato F) riporta gli importi da inscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali suddivise secondo diversi settori di intervento.

Nella seguente tabella è riportato l'elenco dei settori di intervento:

Indice dei settori di intervento

	descrizione
01	Infrastrutture portuali delle capitanerie di porto
02	Interventi a favore delle imprese industriali
03	Interventi per calamità naturali
04	Interventi nelle aree depresse
05	Credito agevolato al commercio
06	Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per
07	Provvidenza per l'editoria
08	Edilizia residenziale e agevolata
09	Mediocredito centrale
10	Artigiancassa
11	Interventi nel settore dei trasporti
12	Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine
13	Interventi nel settore della ricerca
14	Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15	Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16	Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17	Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18	Metropolitana di Napoli
19	Difesa del suolo e tutela ambientale
20	Realizzazione strutture turistiche
21	Interventi in agricoltura
22	Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23	Università (compresa edilizia)
24	Impiantistica sportiva
25	Sistemazione aree urbane
26	Interventi diversi

legge finanziaria 1997 - tabella "F"

Il criterio di raggruppare le leggi per settore d'intervento consente una prima ricostruzione, almeno sotto l'aspetto contabile e finanziario, del conseguimento della politica pubblica di settore.

A tal fine, la scelta si è focalizzata sui settori d'intervento evidenziati in tabella per i quali la gestione è riferita direttamente alle Amministrazioni centrali: in tal modo, risulta più agevole la ricostruzione delle modalità di erogazione della spesa.

Le informazioni esposte su ciascuna scheda-legge riguardano:

- a) gli estremi della legge (tipo/numero/anno) con il relativo titolo, gli estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione, il decreto legge di provenienza;

- b) la valutazione d'insieme espressa dal Servizio Relazioni al Parlamento pubblicata sulla quadrimestrale di riferimento;
- c) gli oneri e le diverse tipologie di coperture previste per la legge;
- d) i provvedimenti di variazione;
- e) i capitoli su cui è stata autorizzata la spesa e, per ciascuno di essi, gli impegni assunti e i pagamenti erogati.

9.5 La ricostruzione di indicatori economici e di risultato.

Le informazioni sui dati contabili e finanziari delle leggi di spesa costituiscono poi l'occasione per approfondimenti nelle diverse sedi del controllo sulla gestione assegnato alla Corte dei conti per la rilevazione di indicatori economici e di risultato.

A tale proposito, l'incrocio tra dati finanziari ed economici è stato proposto nello scorso referto per le leggi di spesa n. 140 del 1992, in materia di interventi nel settore della irrigazione e a sostegno della cooperazione agricola, e n. 217 del 1992, di conversione del d.l. n. 9 del 1992, concernente l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

9.6 Alcune leggi oggetto del monitoraggio.

Le tabelle che seguono espongono i dati finanziari relativi a talune leggi di spesa, i cui capitoli di bilancio sono allocati nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per altre leggi di spesa viene riferito nei capitoli relativi ai Ministeri cui le risorse finanziarie sono assegnate.

L'ultima colonna, quella relativa a "somme non utilizzate", è indicativa del grado di raggiungimento della "politica pubblica" di settore individuata con la legge di spesa oggetto del monitoraggio.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro - importi in milioni)

D.L. n. 26/1995 Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali						
Capitolo 7830						
Somme da versare alla contabilità separata presso la Cassa DD.PP. per erogazione imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1,2 e 5B						
Gestione competenza			Gest. residui	Gestione cassa		
	Stanz. competenza	Impegno lordo	Pagato residui	Prev. cassa	Totale pagato	Somme non utilizzate
1992	100.000	100.000		100.000	100.000	0
1993	200.000	200.000		200.000	0	200.000
1994	440.000	440.000	200.000	640.000	550.000	90.000
1995	194.000	194.000	90.000	284.000	284.000	0
1996	370.000	370.000		370.000	370.000	0
1997	291.000	291.000		279.000	0	279.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. 408/1996 Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.						
Capitolo 7864						
Annualità per interventi di competenza della regione Veneto per la salvaguardia di Venezia.						
Gestione competenza			Gest. residui	Gestione cassa		
	Stanz. competenza	Impegni lordi	Pagato residui	Prev. cassa	Totale pagato	Somme non utilizzate
1993	32.850	32.850	0	32.850	0	32.850
1994	32.850	32.850	0	65.700	0	65.700
1995	32.850	32.850	0	32.850	0	32.850
1996	67.343	67.343	4.377	88.043	4.377	83.666
1997	90.296	90.296	26.286	123.146	26.286	96.860
Capitolo 7865						
Annualità quindicinali per interventi regione Veneto per realiz. Progetto art. 5 L. n. 139/92.						
Gestione competenza			Gest. residui	Gestione cassa		
	Stanz. competenza	Impegni lordi	Pagato residui	Prev. cassa	Totale pagato	Somme non utilizzate
1993	3.650	3.650	0	3.650	0	3.650
1994	3.650	3.650	0	7.300	0	7.300
1995	3.650	3.650	0	3.650	0	3.650
1996	7.483	7.483	0	14.783	0	14.783
1997	10.033	10.033	0	13.683	0	13.683

D.L. 393/1996 Interventi urgenti di protezione civile.						
Capitolo 7763						
Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti ad istituti e aziende di credito sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità e contributi statali						
Gestione competenza			Gest. residui	Gestione cassa		
	Stanz. competenza	Impegni lordi	Pagato residui	Prev. cassa	Totale pagato	Somme non utilizzate
1992	11.000	11.000	1.828	23.770	1.837	21.933
1993	11.101	11.101	1.692	32.902	1.789	31.113
1994	0	0	1.820	26.904	1.820	25.084
1995	4	4	2.773	20.916	2.777	18.139
1996	7.092	7.092	2.797	20.474	2.841	17.634
1997	7.122	1.217	2.543	27.094	2.663	24.431
Capitolo 8172						
Somma da erogare per l'aumento del fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dall'art. 1, c. 1, l. n. 265/63.						
Gestione competenza			Gest. residui	Gestione cassa		
	Stanz. competenza	Impegni lordi	Pagato residui	Prev. cassa	Totale pagato	Somme non utilizzate
1992	15.088	15.088	4.117	35.088	4.117	30.971
1993	20.000	20.000	4.627	40.088	4.627	35.461
1994	0	0	4.688	23.171	4.688	18.483
1995	0	0	4.014	5.000	4.014	986
1996	18.000	18.000	662	18.877	2.501	16.476
1997	21.500	15.586	10.710	37.858	15.482	22.376